

## NOTA INFORMATIVA N. 19/2017

### RISCRITTE LE REGOLE APPLICATIVE DELLA NUOVA ACE

*Il D.M. 3 agosto 2017 disciplina gli effetti ai fini ACE, già recentemente depotenziata, dei nuovi principi contabili ed amplia il raggio d'azione delle norme antielusive.*

#### 1. Premessa

Il D.M. 3 agosto 2017 riscrive le regole attuative dell'agevolazione ACE (Aiuto alla Crescita Economica, abrogando il precedente D.M. 14 marzo 2012 e disciplinando, in particolare: i) gli effetti dell'adozione dei nuovi principi contabili Oic, ii) il nuovo meccanismo di calcolo per le società di persone e le ditte individuali in contabilità ordinaria, iii) le disposizioni antielusive.

Risulta quindi opportuno ripercorrere i complicati meccanismi di funzionamento dell'ACE, aggiornati con le disposizioni introdotte dal D.M. 3 agosto 2017 (di seguito il "D.M.").

L'agevolazione interessa le società di capitali, gli enti commerciali, le stabili organizzazioni di società non residenti (soggetti all'ires) nonché gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in contabilità ordinaria (soggetti all'irpef) e consiste in una **deduzione dal reddito d'impresa (ma non ai fini irap) di un importo pari al prodotto tra una predeterminata aliquota percentuale (il "rendimento nozionale") e l'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.**

#### 2. Il rendimento nozionale

Il rendimento nozionale, determinato al 4,75% per il 2016, è fissato (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. in L. 21 giugno 2017, n. 96) all'1,6% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e all' 1,5% per i periodi d'imposta successivi.

#### 3. Il capitale proprio rilevante: incrementi, decrementi e sterilizzazioni successivi alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010

##### 3.1 Gli incrementi del capitale proprio

L'incremento del capitale proprio è costituito dalle seguenti operazioni successive alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (quindi dal 1° gennaio 2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

a) versamenti in denaro (aumenti di capitale, versamenti a sovrapprezzo azioni o quote, versamenti a riserva in conto capitale o a fondo perduto), ivi comprese le rinunce incondizionate dei soci al diritto di restituzione dei crediti che essi hanno nei confronti della società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale; tali versamenti si computano a partire dalla data del versamento o rinuncia o compensazione ossia in proporzione al numero dei giorni dell'esercizio mancanti dalla data suddetta; il D.M. specifica che non sono considerati versamenti in denaro rilevanti gli incrementi di patrimonio netto conseguenti ai finanziamenti ricevuti dai soci a titolo infruttifero o a tasso diverso da quello di mercato erogati dai soci<sup>1</sup>;

b) accantonamenti di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (es. riserva per acquisto azioni proprie o riserve derivanti da processi di valutazione quali la riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, la riserva utili su cambi, le riserve di rivalutazione): si computano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate.

Il D.M. specifica che ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui alla lettera b):

non assumono rilevanza le riserve formate con utili:

- a) derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati;
- b) derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda;

assumono rilevanza le sole seguenti ipotesi di rettifiche operate in sede di prima adozione dei principi contabili:

- a) eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili mediante riduzione di una corrispondente riserva del patrimonio netto;
- b) utilizzo del criterio del costo ammortizzato, la cui applicazione retroattiva ha comportato movimenti del saldo di apertura (in aumento o in diminuzione) delle riserve di utili.

In riferimento agli effetti della correzione di errori contabili, la relazione ministeriale al D.M. precisa che quando l'errore è rilevante (e quindi imputato a patrimonio netto), il contribuente ha l'obbligo di presentare una dichiarazione integrativa relativa all'anno di competenza in cui è stato commesso l'errore contabile e per gli esercizi successivi al fine di rettificare il calcolo dell'ACE eventualmente fruita. L'errore non rilevante è invece imputato a conto economico con effetti "immediati" ai fini ACE.

Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento del capitale proprio va ragguagliata alla durata del periodo stesso. Per i soggetti il cui primo esercizio inizia successivamente al 31 dicembre 2010 si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dei nuovi OIC 15 (crediti) e OIC 19 (debiti), in caso di finanziamento infragruppo finalizzato al rafforzamento patrimoniale della società controllata e concesso ad un tasso nominale significativamente inferiore a quello di mercato, la differenza positiva tra il tasso di mercato e quello pattuito è iscritta dalla controllata ad incremento del patrimonio netto (invece che tra i proventi finanziari di conto economico) e dalla controllante ad incremento del valore della partecipazione (invece che tra gli oneri finanziari di conto economico).

### 3.2 I decrementi del capitale proprio

Si deducono dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione a favore dei soci partecipanti (dividendi, riduzioni del capitale sociale, distribuzione di riserve di capitale, anche mediante assegnazioni in natura) compresa la riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie nelle fattispecie di cui all'art. 2357-*bis* cod. civ.<sup>2</sup>. La riduzione del patrimonio netto conseguente all'acquisto di azioni proprie effettuato a seguito di autorizzazione assembleare ai sensi dell'art. 2357 rileva invece nei limiti della variazione in aumento formata dagli utili accantonati a riserva (di cui al § 3.1.b)

### 3.3 Le sterilizzazioni del capitale proprio agevolabile per i soggetti appartenenti al medesimo gruppo

Sono considerate potenzialmente elusive e, in quanto tali, riducono automaticamente l'incremento di capitale proprio agevolabile, alcune operazioni effettuate tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo<sup>3</sup>, il cui perimetro è ampliato dal D.M., includendo anche le società non residenti (e quindi non interessate dall'agevolazione) e quelle controllate da una medesima persona fisica, tenendo conto, in tal caso, anche delle partecipazioni possedute dai familiari. Ciò premesso, riducono le variazioni in aumento del capitale proprio:

- a) i conferimenti in denaro in favore di società del gruppo, non rilevando l'imputazione ad aumento della partecipazione degli interessi attivi figurativi su finanziamenti erogati a favore di società del gruppo a titolo infruttifero o a tasso diverso da quello di mercato (cfr. § 3.1.a) e nota 1);
- b) i corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni di controllo già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- c) i corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- d) l'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo.

Resta salva la possibilità di chiedere la disapplicazione delle su citate disposizioni antielusive mediante presentazione di interpello all'Agenzia delle entrate.

### 3.4 Le altre sterilizzazioni del capitale proprio agevolabile

---

<sup>2</sup> Acquisto di azioni proprie in esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale, acquisto a titolo gratuito, acquisizione per effetto di fusione o scissione, acquisto a seguito di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito sociale.

<sup>3</sup> "Nel presupposto che la direzione unitaria e la pluralità soggettiva presente all'interno del gruppo favoriscano capitalizzazioni di comodo" (relazione ministeriale al D.M.).

Le variazioni in aumento del capitale proprio sono ridotte in misura corrispondente:

- a) ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti diversi da quelli domiciliati in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, anche se non appartenenti al gruppo;
- b) all'incremento, come emerge dal bilancio d'esercizio, delle consistenze in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, per i soggetti diversi dalle banche e dalle assicurazioni.

Solo la prima disposizione è considerata antielusiva e quindi se ne può chiedere la disapplicazione con l'interpello.

### 3.5 Il limite del patrimonio netto

L'aumento netto del capitale proprio (incrementi meno decrementi meno sterilizzazioni) non può comunque eccedere l'ammontare del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, con l'esclusione delle riserve destinate all'acquisto di azioni proprie. Il D.M. prevede che assumono rilevanza le rettifiche operate in sede di prima adozione di nuovi principi contabili ovvero di cambiamento di principi contabili già adottati.

## 4. Il riporto della deduzione

La deduzione ACE superiore al reddito complessivo netto è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi: l'effetto è favorevole in quanto l'eccedenza, non costituendo perdita fiscale, è riportabile senza le limitazioni quantitative a cui sono soggette le perdite (80% del reddito imponibile).

In alternativa, l'eccedenza di cui sopra, moltiplicata per l'aliquota ires del 24%, può essere utilizzata come credito d'imposta in compensazione dell'irap, in un periodo di cinque anni.

In caso di opzione per la trasparenza fiscale, l'eccedenza è attribuita per trasparenza ai soci proporzionalmente alle quote di partecipazione; in caso di opzione per il consolidato fiscale, è computata in deduzione del reddito di gruppo fino a concorrenza dello stesso.

E' escluso il riporto delle eccedenze maturate qualora la maggioranza delle partecipazioni venga trasferita o comunque acquisita da terzi ed inoltre, entro i due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento, si modifichi l'attività effettivamente esercitata.

## 5. L'ACE per i soggetti irpef

Dal periodo d'imposta 2016, per i soggetti passivi irpef (imprese individuali e società di persone), in luogo del criterio fino ad ora vigente del patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, si assume la seguente somma:

- differenza, solo se positiva, tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010 (entrambi includendo l'utile d'esercizio), che rileva quale base ACE "permanente";
- incremento patrimoniale generatosi dal periodo d'imposta 2016, determinato con le stesse regole dei soggetti IRES con l'unica differenza che l'utile d'esercizio si considera accantonato a riserva già con riferimento all'esercizio di maturazione, al netto dei prelievi in conto utile effettuati in corso d'anno.

## 6. La decorrenza e le norme transitorie

Il D.M. contiene una duplice complessa disciplina sulla decorrenza delle novità:

a) sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio dei comportamenti difformi rispetto alle disposizioni introdotte dal D.M., purché riferibili a periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del decreto, i cui termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente a detta data. Dal 2017 le imprese dovranno però ricordarsi di adeguare la base ACE alle nuove disposizioni<sup>4</sup>

b) le altre nuove disposizioni introdotte dal D.M. (irrilevanza delle plusvalenze da conferimenti di azienda e l'ampliamento delle disposizioni antielusive) decorrono dal 2018.

17 ottobre 2017

---

<sup>4</sup> Ad esempio, riducendo la base ACE in corrispondenza dei costi di pubblicità stralciati con riduzione di una riserva.